|  |
| --- |
| **Reg. CE 2042/2003/amdt Reg. UE 593/2012 – Article 2 Definitions** |
| **Paragrafo (k) ELA1 aircraft Definition** |
| **Vecchio Testo** |
| (k) “ELA1 aircraft” means the following European Light Aircraft:   1. an aeroplane, sailplane or powered sailplane with a Maximum Take-off Mass (MTOM) less than 1000 kg that is not classified as complex motor-powered aircraft; 2. a balloon with a maximum design lifting gas or hot air volume of not more than 3400 m3 for hot-air balloons, 1050 m3 for gas balloons, 300 m3 for tethered gas balloons; 3. an airship designed for not more than two occupants and a maximum design lifting gas or hot-air volume of not more than 2500 m3 for hot-air airships and 1000 m3 for gas airships; |
| **Nuovo Testo** |
| (k) “ELA1 aircraft” means the following manned European light aircraft:   1. an aeroplane~~, sailplane or powered sailplane~~ with a maximum take-off mass (MTOM) ~~less than 1000 kg~~ **of 1 200 kg or less** that is not classified as complex motor-powered aircraft; 2. **a sailplane or powered sailplane of 1 200 kg MTOM or less**; 3. a balloon with a maximum design lifting gas or hot air volume of not more than 3 400 m 3 for hot air balloons, 1 050 m 3 for gas balloons, 300 m 3 for tethered gas balloons; 4. an airship designed for not more than four occupants and a maximum design lifting gas or hot air volume of not more than 3 400 m 3 for hot air airships and 1 000 m 3 for gas airships. |
| **Razionale/Ulteriori Dettagli:**  La definizione di ELA1 Aircraft è stata modificata per aumentare la massa massima al decollo (MTOM) da 1000kg a 1200kg per i velivoli, alianti e motoalianti rientranti in tale definizione, e per chiarire che in tale definizione rientrano solo aeromobili con equipaggio (manned) e che la limitazione di “not classified as complex motor-powered aircraft “ è da riferirsi solamente ai velivoli (aeroplanes). |
| **Principali implicazioni – Cosa cambia a partire dal 26 Luglio 2012 e dal 10 Settembre 2012:**  Viene istituito un processo semplificato e più proporzionato per la certificazione e la regolamentazione di “Aeromobili leggeri europei - European Light Aircraft (ELA)”, ELA1 e ELA2, inclusi motori ed eliche su di essi istallati. Per tali aeromobili è comunque mantenuto il rilascio di certificati di omologazione o certificati di omologazione ristretti. In relazione al processo ELA, ed ai sottoprocessi ELA1 ed ELA2 si sottolinea che essi non rappresentano una nuova categoria di aeromobili definita da specifici criteri o in accordo ad un codice specifico di navigabilità, ma sono sostanzialmente un nuovo processo semplificato per regolamentare alcune tipologie di aeromobili, i loro prodotti, parti e/o pertinenze.  Per gli aeromobili ELA1 in particolare il richiedente può scegliere di dimostrare la propria capacità in materia di progettazione attraverso la presentazione di un programma di certificazione per l’aeromobile secondo quanto richiesto al paragrafo 21A.20(b). Questo non rappresenta un obbligo per il richiedente ma una possibile scelta.  Quindi il richiedente può comunque richiedere di seguire un standard di progetto più elevato corrispondente alla procedura alternativa semplificata per il DOA o alla procedura standard prevista dalla parte 21 ed applicabile agli aeromobili con MTOM superiore a 2000Kg |
| **Azioni per le parti interessate:** vedi NI su regolamenti 593/2012 e 748/2012. |